

**Oggetto: Schema di contratto per la fornitura del servizio di terminazione sulla rete mobile  
GSM/UMTS di Telecom Italia**

Facendo seguito alle intese intercorse, trascriviamo qui di seguito la nostra proposta inerente il contratto in oggetto:

**Contratto****Tra**

Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2, Direzione Generale e sede secondaria, in Roma, Corso d'Italia n. 41, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799, rappresentata da ....., in qualità di Responsabile di National Wholesale Services di Telecom Italia S.p.A. (qui di seguito **“Telecom Italia”** o **“TI”**).

**e**

..... con sede legale in ....., iscritto nel Registro delle Imprese al n..... presso la C.C.I.A.A. di – codice fiscale....., P.IVA ....., capitale sociale i.v., rappresentata da....., in qualità di .....in virtù dei poteri conferitigli (qui di seguito **“Operatore”**),

di seguito congiuntamente anche “le Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”.

**PREMESSO CHE**

A) Telecom Italia è titolare di licenza individuale per la realizzazione e la gestione sul territorio italiano di una rete per l'espletamento del servizio radiomobile pubblico di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM, in virtù della delibera 127/01/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, approvata in data 14 marzo 2001 e ha, altresì, acquisito la titolarità della licenza individuale per la prestazione del servizio pubblico di comunicazioni mobili di terza generazione secondo lo standard UMTS della famiglia IMT-2000 e l'installazione della

Uso Confidenziale

relativa rete rilasciata dall'Autorità in data 10 gennaio 2001, notificata il 29 gennaio 2001 e decorrente dal 1° gennaio 2002 (Delibera n. 5/01/CONS);

B) Operatore è titolare di licenza individuale/autorizzazione generale in materia di reti e di servizi telefonici a disposizione del pubblico preesistenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di cui all'art. 38 del Codice), nonché alle imprese titolari di autorizzazione generale per le reti e servizi telefonici a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 25 del sopra citato D.Lgs. 259/2003, rilasciata da ..... in data ..... , notificata il ..... e decorrente dal ..... (Delibera ... );

C) In ottemperanza alla delibera AGCOM 667/08/CONS "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)" Telecom Italia ha pubblicato sul sito Internet [www.wholesale-telecomitalia.it](http://www.wholesale-telecomitalia.it) l'Offerta di Riferimento (di seguito "OR") contenente tutte le condizioni tecniche, economiche e legali per la fornitura del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete mobile GSM/UMTS di Telecom Italia (di seguito "servizio di terminazione");

D) Il presente schema di contratto (di seguito "Contratto") costituisce parte integrante dell'OR;

E) L'Operatore ha intenzione di sottoscrivere con Telecom Italia un Contratto di interconnessione con la rete mobile GSM/UMTS di Telecom Italia (di seguito "rete mobile di TI") che includa la terminazione delle chiamate vocali sulla rete mobile di TI;

F) Il presente schema di contratto è il documento di riferimento di Telecom Italia per l'avvio delle negoziazioni tra le Parti per la fornitura dei servizi di interconnessione per la terminazione vocale sulle rispettive reti.

Tutto ciò premesso

le Parti come sopra rappresentate convergono e stipulano quanto segue:

## **ARTICOLO 1**

### **Premesse, Allegati e Definizioni**

1.1 Le premesse e gli allegati siglati in ogni pagina dalle Parti (di seguito "Allegati") costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Le definizioni relative a termini o espressioni tecniche utilizzate nel testo del presente Contratto sono riportate nell'OR.

Uso Confidenziale

## **ARTICOLO 2**

### **Oggetto**

2.1 Il presente Contratto disciplina le condizioni per la fornitura del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete mobile di TI in conformità a quanto previsto dall'OR.

2.2 Le modalità tecniche di interconnessione, le modalità di instradamento del traffico, le modalità di prova della rete di interconnessione e le modalità di pianificazione sono contenute nell'OR.

2.3 L'Operatore si impegna a rispettare le condizioni tecniche ed economiche descritte nell'OR per tutto il traffico che la sua rete consegna alla rete di TI, ivi incluso l'eventuale traffico originato da reti terze in transito sulla rete dell'Operatore.

2.4 Qualora l'Operatore consegna alla rete mobile di TI chiamate dirette a numeri attivi sulla stessa senza l'anteposizione in segnalazione ISUP del corretto Routing Number, esso si impegna a corrispondere a TI i seguenti corrispettivi: prezzo di terminazione sulla rete mobile di TI, prezzo per il servizio di triggering, secondo le modalità previste dall'OR.

2.5 L'Operatore si impegna ad inoltrare l'identificazione del chiamante, CLI, in conformità alle regole tecniche ed alle norme di tutela dei dati personali applicabili agli Operatori di rete. L'Operatore si impegna altresì a rispettare la caratterizzazione CLIR (Calling Line Identification Restriction) e ad utilizzare numeri con caratterizzazione CLIR nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali e in conformità a quanto richiesto dall'Autorità Giudiziaria.

2.6 Qualora l'Operatore intenda inoltrare sulla rete mobile di TI traffico proveniente da reti terze, si impegna ad inserire nel contratto che stipulerà con l'Operatore terzo l'obbligo di non alterare in alcun modo la segnalazione del traffico inviato in transito così come consegnata dalla rete di origine. Non è consentito all'Operatore né a soggetti terzi che si avvalgono del servizio di transito dell'Operatore di inviare traffico alla rete mobile di TI utilizzando strumenti di trasformazione del traffico di interconnessione in traffico mobile-mobile "on-net", quale a titolo esemplificativo e non esaustivo le cosiddette "SIM box" o "batterie di SIM".

2.7 In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, TI avrà facoltà di chiedere la risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo articolo 20.

## **ARTICOLO 3**

### **Condizioni economiche**

3.1 Le condizioni economiche per il servizio oggetto del presente Contratto sono disciplinate nell'OR.

3.2 TI resta estranea ai rapporti tra Operatore ed i suoi utenti.

Uso Confidenziale

## **ARTICOLO 4**

### **Condizioni di fatturazione e modalità di pagamento**

Le condizioni di fatturazione, le modalità di pagamento di quanto dovuto per i servizi oggetto del presente Contratto e il procedimento per eventuali contestazioni relative alle fatture emesse da TI sono riportati nell'OR.

## **ARTICOLO 5**

### **Compensazione**

Le Parti si riservano la facoltà di procedere, ai sensi degli artt. 1241 ss. cod. civ., anche unilateralmente ad eventuali compensazioni tra i rispettivi debiti oggetto di fatture non contestate, coerentemente con i contenuti previsti nell'OR, emesse a fronte di servizi prestati in esecuzione del presente Contratto o di altri accordi tra di esse sottoscritti.

## **ARTICOLO 6**

### **Pianificazione e programmazione dell'interconnessione**

Le Parti riconoscono la necessità di condividere un'adeguata pianificazione/programmazione delle attività di approvvigionamento e configurazione degli impianti, come meglio indicato nell'OR.

## **ARTICOLO 7**

### **Frodi**

7.1 In tutti i casi di fenomeni fraudolenti, le Parti accettano di applicare la "Procedura condivisa per la prevenzione e la gestione delle frodi tra tutti gli operatori del tavolo tecnico relativo alla Delibera 418/07/CONS dell'AGCom" (la "Procedura Condivisa") di cui all'Allegato 1, che TI (e Operatore) ha (hanno) sottoscritto nell'ambito del tavolo tecnico interoperatore.

7.2 Le Parti pertanto si danno reciprocamente atto e convengono di impegnarsi a rispettare la Procedura Condivisa in tutte i casi di fenomeni fraudolenti.

*N.B. (Ove l'Operatore non ritenga di accettare la Procedura Condivisa, l'articolo 7 sarà il seguente: Le Parti potranno sospendere il pagamento degli importi generati dal traffico presuntivamente fraudolento, fatto salvo il diritto di entrambe di presentare denuncia e/o querela, laddove le stesse ritengano che il fenomeno fraudolento integri un'ipotesi di reato.)*

## **ARTICOLO 8**

### **Rapporti con l'autorità giudiziaria, forze dell'ordine e gli enti deputati a fornire servizi di emergenza**

8.1 Le Parti tratteranno direttamente con l'Autorità Giudiziaria le richieste di quest'ultima relative ciascuna ai propri Clienti. Le richieste di documentazione del traffico trasportato da una Parte e/o

Uso Confidenziale

la documentazione del traffico relativo alle chiamate sotto controllo, saranno fornite all'autorità richiedente dalla Parte competente.

8.2 Le Parti si assumono l'onere di comunicare alle Autorità o Enti competenti le proprie sedi amministrative/operative alle quali debbono pervenire le comunicazioni dell'Autorità Giudiziaria.

8.3 Le Parti si scambieranno reciprocamente tali riferimenti al fine dell'inoltro di richieste che siano state erroneamente notificate ad una Parte ma di competenza, ai fini della loro evasione, dell'altra Parte.

8.4 A fronte di richieste pervenute all'Operatore dall'Autorità Giudiziaria e per le quali l'Operatore chieda supporto tecnico a Telecom Italia, l'Operatore, qualora il supporto richiesto sia per Telecom Italia tecnicamente possibile, si farà carico del costo relativo a tutti gli eventuali interventi che saranno sostenuti da Telecom Italia stessa. In tali casi l'Operatore richiederà preventivamente il nulla osta all'Autorità Giudiziaria affinché Telecom Italia contribuisca tecnicamente all'attività richiesta.

8.5 L'Operatore sarà responsabile dell'esattezza e completezza dei dati forniti a Telecom Italia per il supporto tecnico richiesto ai sensi del precedente punto 8.4.

## **ARTICOLO 9**

### **Durata e rinnovo del contratto**

Il presente Contratto è efficace dalla data del ....., ha durata di tre anni e si considererà tacitamente rinnovato per periodi di 1 anno, salva comunicazione scritta di disdetta di una delle Parti da farsi pervenire all'altra Parte con raccomandata A/R almeno sei mesi prima della data di scadenza del Contratto.

## **ARTICOLO 10**

### **Qualità e salvaguardia dell'integrità delle reti**

10.1 TI e Operatore si impegnano ad assicurare i livelli di qualità specificati in OR.

10.2 Le Parti si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie a proteggere le rispettive reti da eventi quali chiamate di massa, vista la loro potenziale pericolosità in termini di degrado del servizio. Le Parti inoltre si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie a mantenere l'integrità delle reti e ad evitare, ad esempio, attività di polling continuato sulla rete di interconnessione.

10.3 Le Parti si impegnano a comunicarsi tutte le misure che intendono adottare non appena possibile e con congruo anticipo rispetto ad eventi programmati relativi alla qualità e salvaguardia dell'integrità delle proprie reti.

Uso Confidenziale

## **ARTICOLO 11**

### **Comitato Tecnico**

11.1 Le Parti istituiscono un Comitato Tecnico per facilitare l'applicazione del presente Contratto, nonché per risolvere i contrasti sull'interpretazione ed esecuzione dello stesso.

11.2 Rientrano nelle competenze del Comitato Tecnico, tra le altre: la proposta di modifiche al presente Contratto in considerazione dell'evoluzione delle reti e dei servizi di Telecom Italia e dell'OPERATORE; la definizione di modalità operative d'ordine tecnico.

11.3 Tutte le modifiche, integrazioni o revisioni al presente Contratto eventualmente concordate in sede di Comitato Tecnico saranno efficaci solo a seguito di ratifica e sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle Parti.

11.4 Il Comitato Tecnico sarà composto da un massimo di cinque membri per Parte nominati in funzione delle questioni da trattare di volta in volta.

11.5 Il Comitato Tecnico si riunirà, previa convocazione ad iniziativa di una delle Parti spedita a mezzo fax o raccomandata A/R ai rispettivi punti di contatto, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della convocazione e dovrà concludere i propri lavori entro i successivi 20 giorni lavorativi, salvo eventuale concorde decisione di proroga per l'ulteriore termine di 20 giorni. Le riunioni e le determinazioni del Comitato Tecnico saranno formalizzate tramite apposito verbale sottoscritto dai membri del Comitato.

11.6 Resta inteso che l'attivazione del Comitato Tecnico per la risoluzione dei contrasti di cui al precedente punto 11.1, non costituisce in alcun caso condizione di procedibilità di eventuali azioni giudiziali intentate ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 23.

## **ARTICOLO 12**

### **Riservatezza**

12.1 Ciascuna Parte si obbliga a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni riservate concernenti l'altra Parte e delle quali essa o i propri dipendenti siano, per qualsivoglia ragione legata alla negoziazione ed esecuzione del presente Contratto, entrati in possesso. A tal fine, ciascuna Parte adotta ogni misura necessaria. La Parte che riceve le informazioni riservate dovrà renderle note solo ai dipendenti che hanno necessità di conoscerle in ragione del proprio compito, ed esclusivamente ai fini della negoziazione ed esecuzione del presente Contratto ed ai quali saranno date esplicite istruzioni dalla Parte tenuta ad osservare l'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. La Parte che riceve le informazioni sarà ritenuta direttamente responsabile nei confronti dell'altra Parte per ogni violazione da parte dei propri dipendenti degli obblighi di cui al presente articolo.

12.2 Qualsiasi informazione riservata riguardante una Parte non potrà essere resa pubblica se non

Uso Confidenziale

dopo il consenso scritto della Parte interessata.

12.3 Per informazioni riservate si intendono tutte le informazioni, i dati e i documenti di cui le Parti siano venute o vengano a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente la negoziazione e/o l'esecuzione del presente Contratto, che non siano di dominio pubblico.

12.4 Il contenuto del presente Contratto e dei suoi Allegati si reputa riservato.

12.5 Le informazioni riservate ricevute da una delle Parti non possono essere utilizzate al di fuori degli scopi previsti dal presente Contratto, né rivelate a soggetti non previsti dallo stesso, tranne dopo approvazione scritta dell'altra Parte.

12.6 La Parte che ha ricevuto informazioni riservate non sarà ritenuta responsabile per averle svelate se le stesse:

- a) siano già o divengano di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte destinataria;
- b) siano state già precedentemente conosciute dalla Parte che le ha ricevute o vengano posteriormente conosciute attraverso fonte diversa dalla Parte che ha il pieno diritto di disporne;
- c) siano elaborate dalla Parte che le ha ricevute indipendentemente da quanto comunicato dalla Parte che le ha rivelate;
- d) debbono essere comunicate o divulgate, in ottemperanza ad un ordine dell'Autorità o di qualsiasi Ente competente o in forza di un obbligo di legge oppure siano utilizzate dalle Parti per tutelare i propri interessi in sede giudiziale, in una procedura arbitrale o dinanzi all'Autorità. In tal caso la Parte che ha ricevuto l'informazione riservata darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte proprietaria affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio di legge.

12.7 Ogni copia fatta dei documenti riservati ricevuti dovrà essere classificata in termini di riservatezza.

12.8 Le informazioni riservate rivelate rimangono di proprietà della Parte che le ha emesse. A seguito di richiesta scritta della Parte che le ha rivelate, tali informazioni devono essere distrutte dalla Parte che le ha ricevute o restituite alla Parte che le ha emesse.

12.9 Ai fini del presente articolo con i termini "dipendenti" e "personale" si intendono i dipendenti, consulenti, appaltatori, subappaltatori, amministratori, mandatarî e rappresentanti delle Parti e qualunque terzo che con una delle Parti abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

12.10 Alla scadenza del presente Contratto, ciascuna delle Parti si impegna per un ulteriore periodo di cinque anni, a non rivelare a terzi le informazioni riservate di proprietà dell'altra Parte.

## **ARTICOLO 13**

### **Safety, Tutela dell'ambiente e Security**

Le Parti si impegnano al pieno rispetto di quanto previsto nell'OR in tema di safety, tutela dell'ambiente e security.

## **ARTICOLO 14**

### **Diritti di proprietà intellettuale e industriale**

14.1 Ciascuna Parte manterrà l'esclusiva titolarità dei marchi (registrati e non) e degli altri segni distintivi utilizzati, nonché dei brevetti, dei modelli di utilità ed ornamentali e dei disegni ornamentali registrati. Il presente Contratto non potrà mai interpretarsi come concessione di licenza o trasferimento di proprietà dei diritti vantati da una Parte sui segni distintivi o sui brevetti, modelli e disegni sopra menzionati in favore dell'altra Parte.

14.2 Nessuna delle Parti è autorizzata ad usare il marchio commerciale (registrato o meno) o la denominazione sociale dell'altra Parte, senza un previo consenso scritto.

## **ARTICOLO 15**

### **Sospensione del servizio**

TI potrà, per il tempo strettamente necessario alla risoluzione del problema, sospendere l'erogazione di tutti o alcuni dei servizi di cui all'OR per le seguenti ragioni:

- a) cagionamento di problemi tecnici sulla propria rete;
- b) eventi che mettono a rischio l'integrità della rete;
- c) sospetto utilizzo fraudolento o non autorizzato;
- d) impossibilità di autenticazione dell'utente.

Resta inteso che TI porrà in atto tutte le azioni necessarie per il ripristino del servizio una volta risolte le cause della sospensione.

## **ARTICOLO 16**

### **Responsabilità**

16.1 Ciascuna delle Parti si assume la responsabilità della posa e della installazione delle apparecchiature di propria competenza.

16.2 Ciascuna delle Parti non sarà responsabile per ogni ritardo o altro impedimento nella fornitura del servizio oggetto del presente Contratto causato da enti governativi, operatori privati o carriers che siano responsabili della fornitura del servizio telefonico sul territorio nazionale ovvero in altri Paesi.

16.3 Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere l'altra indenne da ogni azione dovuta a

Uso Confidenziale



negligenza, errore od omissione causata da essa Parte o da propri dipendenti o da terzi aventi con essa Parte rapporti contrattuali o anche solo di fatto.

16.4 Ciascuna delle Parti non sarà responsabile per il contenuto delle informazioni trasmesse attraverso il servizio prestato.

16.5 Ciascuna Parte non è responsabile per qualsiasi danno anche indiretto che il Cliente finale dell'altra Parte possa subire, salvo nel caso in cui tale danno sia dipendente da specifiche e provate azioni/omissioni addebitabili alla Parte estranea al rapporto con il Cliente finale citato.

## **ARTICOLO 17**

### **Forza maggiore**

17.1 Gli eventi di forza maggiore sospenderanno le reciproche obbligazioni derivanti dal presente Contratto non generando alcuna responsabilità per le Parti.

17.2 A titolo meramente esemplificativo ai fini del presente Contratto sono considerate cause di forza maggiore: impossibilità per eventi naturali avversi di recarsi sul posto nel caso di guasti, scioperi generali nazionali, epidemie, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, embarghi commerciali od industriali, guerre, sabotaggio, tumulti, crollo di edifici, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o provvedimenti vincolanti intervenuti successivamente alla conclusione del presente Contratto.

17.3 In caso di interruzione del servizio per causa di forza maggiore, la Parte interessata dall'evento dovrà darne immediata comunicazione all'altra Parte.

17.4 Nel caso in cui gli eventi di cui al presente articolo abbiano durata superiore ai tre mesi e impediscano il realizzarsi dell'interconnessione tra la rete mobile di Telecom Italia e la rete di Operatore, ciascuna Parte sarà libera di recedere dal Contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata A/R almeno 15 giorni prima della data di efficacia del recesso.

## **ARTICOLO 18**

### **Rapporti tra le Parti e cessione del Contratto**

18.1 Il presente Contratto non dà luogo ad alcun tipo di società/associazione o collaborazione di qualsiasi forma tra le Parti, né ciascuna delle Parti potrà essere considerata agente o rappresentante dell'altra.

18.2 Le Parti non possono cedere il presente Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

## **ARTICOLO 19**

### **Fidejussione**

19.1 A garanzia del puntuale pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Contratto, l'Operatore si impegna a costituire entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di firma del presente Contratto una fidejussione rilasciata dal Garante come definito nell'OR.

I parametri e la durata della garanzia sono riportati nell'OR.

19.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione del presente Contratto è subordinata al ricevimento da parte di Telecom Italia della garanzia ovvero dell'integrazione della/e garanzia/e già esistente/i. Detta/e garanzia/e sarà/anno fornita/e nei termini stabiliti dal presente Contratto.

19.3 Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'Operatore non fornisca la garanzia entro i termini sopra riportati, Telecom Italia non sarà tenuta al pagamento di alcuna penale e/o indennizzo per la mancata esecuzione di quanto previsto nel presente Contratto. Resta inteso inoltre che nel caso in cui l'Operatore non provveda a fornire la garanzia per un periodo superiore a sei mesi, Telecom Italia avrà altresì la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi di quanto previsto nel successivo articolo 20, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni subiti.

19.4 Telecom Italia avrà la facoltà di richiedere un'integrazione della garanzia fideiussoria secondo i termini e le modalità previste nell'OR.

19.5 L'importo della fidejussione prestata dall'Operatore a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di Telecom Italia, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime (salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno) verrà calcolato con i criteri contenuti nell'OR.

## **ARTICOLO 20**

### **Risoluzione**

20.1 In caso di inadempimento totale o parziale, da parte dell'Operatore, anche di una sola delle obbligazioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 19, se detto inadempimento non sarà sanato entro 15 giorni dal ricevimento di una nota scritta inviata secondo le modalità di cui all'articolo 27, contenente, ai sensi dell'art.1454 C.C., la relativa diffida ad adempiere, Telecom Italia potrà risolvere il presente Contratto, comunicando l'esercizio di tale diritto attraverso l'invio di un'apposita lettera di risoluzione secondo le predette modalità di inoltro.

20.2 A far data dalla ricezione, da parte dell'Operatore, della diffida ad adempiere di cui al comma precedente e fino all'avvenuto adempimento di quanto da esso dovuto secondo i termini e le condizioni in essa riportati, Telecom Italia si riserva il diritto di:

- inibire l'eventuale traffico di transito terminante su numerazioni internazionali;
- sospendere le negoziazioni in corso aventi ad oggetto la fornitura di servizi non regolamentati e/o non avviarne di nuove;

Uso Confidenziale

- inibire l'accesso al Portale di NWS limitatamente all'invio da parte dell'Operatore di nuovi ordini relativi al servizio oggetto del presente Contratto.

20.3 Telecom Italia potrà altresì risolvere il presente Contratto, previa comunicazione inviata a mezzo di lettera di risoluzione di cui al comma 1, anche in caso di revoca del titolo autorizzatorio.

20.4 La cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto comporterà in automatico la cessazione degli Accordi ad esso collegati.

## **ARTICOLO 21**

### **Modifiche e integrazioni – Revisione del Contratto**

21.1 I provvedimenti normativi/amministrativi/regolamentari riguardanti l'oggetto del presente Contratto saranno recepiti in sede contrattuale, previa analisi delle Parti.

21.2 Le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede le condizioni del presente rapporto contrattuale in relazione all'evoluzione dei servizi, delle tecnologie e di altri aspetti rilevanti per il settore delle telecomunicazioni.

21.3 La rinegoziazione potrà anche avvenire, ove necessario, a seguito di una verifica, su richiesta di una delle Parti, delle problematiche di carattere tecnico, operativo e gestionale che dovessero sorgere per cause di disponibilità impiantistica.

21.4 Nel caso in cui una o più previsioni del presente Contratto siano dichiarate nulle o annullate dall'Autorità Giudiziaria o da altri Enti competenti, le Parti si dovranno incontrare al fine di concordare in sostituzione della statuizione nulla od annullata la disposizione più coerente con le intenzioni espresse nel presente Contratto.

21.5 Qualsiasi modifica e/o integrazione o deroga al presente Contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata in ogni pagina dai rispettivi legali rappresentanti in segno di accettazione.

## **ARTICOLO 22**

### **Interpretazione**

I documenti costituenti parte integrante di questo Contratto ai sensi dell'Articolo 1, nel caso di incoerenza tra loro, hanno, salvo ove diversamente indicato, il seguente ordine di priorità interpretativa:

- Articolato del Contratto,
- Allegati.

## **ARTICOLO 23**

### **Legge e giurisdizione applicabili, risoluzione delle controversie e Foro competente**

23.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

23.2 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 253 del 1° agosto 2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), tutte le controversie inerenti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto saranno devolute alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma.

## **ARTICOLO 24**

### **Clausola fiscale**

Il presente Contratto avente per oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e successive modifiche e integrazioni, è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso e con il pagamento dell'imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986 e successive modifiche e integrazioni.

## **ARTICOLO 25**

### **D. LGS. 231/2001**

25.1 Le Parti si obbligano al rispetto del D.Lgs. 231/01.

25.2 Le Parti, nell'esecuzione del presente Accordo, si impegnano ad aderire per sé ed, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori e dipendenti ai principi etico-comportamentali che le Parti stesse hanno enunciato nei propri codici etici e di condotta pubblicati per TI sul sito internet <http://suppliers.telecomitalia.it/acquisti.asp> e per l'Operatore sul sito [www. ....it](http://www. ....it).

## **ARTICOLO 26**

### **Trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy (D. Lgs. 196/03)**

26.1 TI e Operatore sono ciascuno Titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle prestazioni ed attività regolate dal presente Contratto.

26.2 TI e Operatore si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/03 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice privacy), ivi incluse le norme in materia di misure minime di sicurezza.

26.3 TI e Operatore garantiscono che ogni trattamento dei dati personali di terzi che saranno oggetto di comunicazione nel corso dell'esecuzione del presente Contratto avverrà solo ed

Uso Confidenziale

esclusivamente per le finalità, con le modalità e i limiti relativi all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto, ivi incluse le norme in materia di misure minime di sicurezza e, comunque, attenendosi alle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché alle indicazioni ricevute dall'altra Parte.

26.4 TI e Operatore si impegnano, per quanto di competenza, a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice (D. Lgs. 196/03).

## **ARTICOLO 27**

### **Punti di Contatto**

27.1 Ogni comunicazione e/o documentazione di una Parte all'altra concernente il presente Contratto sarà inoltrata tramite e-mail certificata con Firma Digitale oppure, in alternativa, a mezzo fax o raccomandata A.R. eventualmente anche anticipata via fax, ai punti di contatto individuati come previsto al successivo comma 27.2, che le Parti riconoscono come domicili eletti ai fini della ricezione delle suddette comunicazioni e/o documentazioni. Pertanto, le Parti concordano che le comunicazioni e/o documentazioni inviate ai suddetti indirizzi si intenderanno fin d'ora come effettivamente ricevute e conosciute dalla parte ricevente rimanendo altresì inteso che la notifica di invio della e-mail certificata con Firma Digitale ovvero il rapporto di trasmissione del fax ovvero la ricevuta di spedizione della raccomandata A.R. costituiscono prova della relativa spedizione e della relativa data d'invio.

27.2 Qualsiasi comunicazione e/o documentazione dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata ai riferimenti contrattuali in Allegato 2 ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax o e-mail certificata con Firma Digitale che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo anche per il tramite del Portale Wholesale raggiungibile all'indirizzo [www.wholesale-telecomitalia.it](http://www.wholesale-telecomitalia.it).

27.3 Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto sottoscritto dalle Parti.

## **ARTICOLO 28**

### **Clausola finale**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo, si rimanda espressamente a quanto disciplinato dall'OR.

## **ARTICOLO 29**

### **Elenco degli Allegati**

1 - Procedura Condivisa

2 - Punti di Contatto

Se d'accordo con quanto precede, Vi invitiamo a voler trascrivere integralmente il testo del presente documento su Vostra carta intestata ed a restituirlo alla scrivente, datato, debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce da persona munita di idonei poteri, in segno di definitiva ed integrale accettazione, unitamente agli Allegati anch'essi siglati in ogni pagina.

Data

**Telecom Italia**

## **ALLEGATO 1**

### **PROCEDURA CONDIVISA**



Adobe Acrobat  
Document

**NOME FILE: ALL1\_PROTOCOLLO INTESA FRODI**



Adobe Acrobat  
Document

**NOME FILE: ALL1\_PROTOCOLLO INTESA FRODI-PICF**



Adobe Acrobat  
Document

**NOME FILE: ALL1\_PROTOCOLLO INTESA FRODI-PGPE**

Uso Confidenziale



## **ALLEGATO 2**

### **PUNTI DI CONTATTO**

**Punti di contatto**

Per gli aspetti generali relativi al Contratto i punti di contatto tra le Parti sono:

<b>Telecom Italia</b>	<b>Operatore</b>
National Wholesale Services	
Sales	
Via di Val Cannuta 182, 00166 Roma	
Numero fax 06 3688 8895	

Per gli aspetti amministrativi i punti di contatto tra le Parti sono:

<b>Telecom Italia</b>	<b>Operatore</b>
National Wholesale Services	
Charging & Operations	
Via di Val Cannuta 182, 00166 Roma	
Numero fax 06 3688 8895	

Successivamente alla firma del Contratto, le Parti potranno comunicare ulteriori punti di contatto per aspetti inerenti problematiche specifiche.